

Decreto n. 498.24
Prot. n. 25102

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e s.m.i.;
- Vista la Legge 17 febbraio 1992 n. 204 "Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per stranieri di Siena e dell'Università per Stranieri di Perugia";
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione dell'Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 3 giugno 2024, pubblicato sulla G.U. n. 136 del 12 giugno 2024 ed entrato in vigore il 12 luglio 2024 con particolare riferimento all'art. 11 – Senato Accademico;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 380 del 3 luglio 2024 con particolare riferimento al titolo secondo – Elezioni degli Organi Monocratici e Collegiali;
- Visto il D.R. n. 534 del 27 settembre 2021 relativo alla nomina del Senato Accademico per il triennio 1 ottobre 2021 – 30 settembre 2024;
- Considerata la necessità di procedere all'indizione delle elezioni delle rappresentanze previste dallo Statuto nel Senato Accademico ad eccezione delle rappresentanze degli studenti e delle studentesse che saranno indette con apposito provvedimento;
- Nelle more delle modifiche e integrazioni del Regolamento Generale di Ateneo a seguito dell'emanazione della revisione dello Statuto;

DECRETA

Articolo 1 Indizione

1. Sono indette le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Siena per il triennio 2024-2027:
 - Un/Una rappresentante unico/a dei direttori/direttrici dei Centri di Ricerca/Ricerca e Servizi;
 - Un/Una rappresentante dei professori e delle professoresse di prima fascia;
 - Un/Una rappresentante dei professori e delle professoresse di seconda fascia;
 - Un/Una rappresentante dei ricercatori e delle ricercatrici di ruolo, nei percorsi con tenure e a tempo determinato;
 - Un/Una rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - Un/Una rappresentante unico/a dei/delle docenti di lingua italiana e dei collaboratori esperti linguistici e delle collaboratrici ed esperte linguistiche (CEL) a tempo indeterminato;
 - Un/Una rappresentante unico/a di assegnisti/e e dottorandi/e di ricerca;

Articolo 2

Calendario votazioni

1. Le votazioni di cui all'articolo 1 si svolgeranno on line **dalle ore 9:00 alle ore 18:00** il giorno **mercoledì 18 settembre 2024**.
2. In caso di mancato raggiungimento della validità delle votazioni di cui all'art. 14 del Regolamento Generale di Ateneo, (almeno il 50% degli aventi diritto), l'ulteriore votazione (per la cui validità è sufficiente la partecipazione del 33% degli aventi diritto) avrà luogo il giorno **giovedì 19 settembre 2024** con lo stesso orario.

Articolo 3

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta agli appartenenti alle diverse categorie.
2. Il diritto di voto attivo non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco.
3. Il personale tecnico-amministrativo in congedo per motivi di famiglia, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in congedo per motivi di studio, in servizio sostitutivo civile ha diritto al solo elettorato attivo.
4. Il diritto di voto è precluso a chi sia sospeso dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti disciplinari o penali o a chi si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dalle norme.
5. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.
6. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per categoria, sono approvati con decreto rettorale e pubblicati almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni (3 settembre 2024), al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità.
7. Il reclamo va presentato al rettore entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, il rettore si pronuncia entro i successivi 5 giorni.

Articolo 4

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a coloro che, nell'ambito delle rispettive categorie, abbiano presentato la propria candidatura.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della Legge 240/2010 e s.m.i. l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. La candidatura deve essere inoltrata per via informatica al rettore **entro le 12.00 di lunedì 9 settembre 2024** corredata di curriculum (qualora non disponibile presso l'Ateneo) al seguente indirizzo mail rettorato@unistrasi.it.
4. Nelle candidature deve essere indicato Cognome, Nome, luogo e data di nascita e qualifica.
5. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni le candidature, riscontrate regolari dagli Uffici dell'Ateneo, sono rese pubbliche dal rettore nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo ed eventualmente in manifesti secondo elenchi distinti per ciascuna categoria. La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

6. I docenti in congedo per motivi di studio, o in periodo di alternanza, mantengono il diritto elettorale passivo, se il periodo di congedo o alternanza venga a scadere prima della nomina, o se presentino al rettore dichiarazione di rinuncia a usufruire del periodo residuo, da far valere alla data della nomina.
7. I docenti in regime di impegno a tempo definito possono esercitare il diritto elettorale passivo per il mandato in Senato Accademico, se presentano al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.

Articolo 5

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) della Legge 240/2010 e s.m.i. e dello Statuto, è fatto divieto per i componenti del Senato Accademico di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il/la rettore/rettrice e per il/la direttore/direttrice di dipartimento, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore/direttrice o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore/rettrice o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
2. Non possono ricoprire tale carica i/le componenti del Senato Accademico eletti/e quali rappresentanti che hanno coperto due mandati.

Articolo 6

Operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgeranno con il sistema ELIGERE che consente lo svolgimento delle votazioni da remoto. Gli elettori possono esercitare il voto accedendo tramite PC, tablet o smartphone dotati di browser internet con supporto Javascript.
2. Le modalità per accedere al sistema di voto saranno pubblicate nella pagina del sito web di Ateneo dedicata, nella sezione https://www.unistrasi.it/1/580/4406/Procedure_elettorali.htm
3. Sono ammessi a votare coloro che risultano nell'elenco degli elettori.
4. A campione potrà essere richiesto agli elettori, prima di poter esprimere il proprio voto, il riconoscimento attraverso una chat Meet con uno dei componenti incaricati al riconoscimento a distanza e una videochiamata. Effettuato il riconoscimento l'elettore riceverà il codice OTP sulla mail istituzionale per poter esprimere il voto.
5. L'elettore può manifestare un'unica preferenza.

Articolo 7

Seggio Elettorale

1. Il Seggio Elettorale sarà nominato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Generale di Ateneo, dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale a seguito di sorteggio pubblico e sarà composto da:
 - almeno un/una professore/professoressa di ruolo con funzioni di Presidente;
 - almeno un/una ricercatore/ricercatrice universitario;
 - almeno un/una componente del personale tecnico-amministrativo con funzioni di Segretario;

2. Non entra a far parte del Seggio il/la rappresentante degli studenti e delle studentesse in quanto non presente nel Senato Accademico uscente per mancata presentazione di candidature.
3. Per ciascuno dei componenti il Decreto del Presidente della Commissione elettorale prevede un supplente da individuarsi con le medesime procedure.

Articolo 8

Operazioni di scrutinio

1. Al termine della chiusura delle operazioni di voto lo scrutinio si svolgerà in modalità telematica e il risultato dello scrutinio sarà prodotto dal sistema ELIGERE.

Articolo 9

Proclamazione dei risultati e degli eletti

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria.
2. In caso di parità di voti la preferenza è determinata:
 - a) tra due professori/professoressse ordinari/e o associati/e o ricercatori/ricercatrici universitari/e dalla maggiore anzianità di assegnazione ai rispettivi ruoli e a parità di questa, dalla maggiore età;
 - b) tra due candidati/candidate per il personale non docente, dalla maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente dalla maggiore età;
 - c) tra due assegnisti/assegniste e dottorandi/dotorande dalla maggiore anzianità di assegnazione ai rispettivi ruoli e a parità di questa, dalla maggiore età.
3. Alla proclamazione dei risultati provvede il rettore, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione Elettorale Centrale di Ateneo, con decreto da pubblicarsi sull'Albo on line e sul sito web entro 7 giorni dopo il termine della chiusura delle votazioni.
4. Decorsi i termini di cui all'art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo per la presentazione di eventuali ricorsi, il rettore, con proprio decreto, provvede alla nomina degli eletti.

Per quanto non previsto nel presente decreto in merito alle procedure elettorali, si rinvia allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.

Siena, 9 agosto 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La responsabile del procedimento: f.to dott.ssa Silvia Tonveronachi*

La Compilatrice: Dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.